



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 340 DEL 13/10/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEL CAPANNONE REALIZZATO SUL LOTTO N. 76

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore		Assente
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Autorizzazione alla vendita del capannone realizzato sul lotto n. 76

Il sottoscritto dott. Giuseppe Puglisi, Dirigente del Settore VI, unitamente alla dott.ssa Susanna Salerno, in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n. 57 del 19 dicembre 2003 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione dei lotti nella zona artigianale;
- che con determinazione dirigenziale n. 40/XI del 12/05/2004 (R.G. 1039) è stata approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti, tra i quali il sig. Puglisi Salvatore, al quale è stato assegnato il lotto n. 76 di complessivi mq. 1459, riportato nel catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio di mappa 99 con particella 615 di mq. 1,459, giusta determina dirigenziale n. 34/XI (R.G. n. 693) del 04/04/2005;
- Che Il Sig Puglisi Salvatore, titolare della omonima ditta individuale P. IVA 00970290889 ha acquistato in diritto di proprietà dal Comune di Ragusa , in data 13 settembre 2007, con contratto repertorio n 25145, raccolta n. 8355 e registrato a Ragusa l' 11/10/2007 al n. 2871 e trascritto ai RR.II di Ragusa il 11/10/2007 (reg. gen. N. 22856, reg. part. N. 13645), a rogito del notaio Giovanna Falco, il lotto di suolo edificabile n. 76, ricadente nella zona artigianale di c/da Mugno, della superficie catastale di mq. 1459, censito al Catasto terreni del Comune di Ragusa al Foglio 99, particella 615;
- Che il prezzo della cessione è stato di euro 4.537,49;
- Che il Comune di Ragusa ha rilasciato la Concessione Edilizia n.208/06 del 29.04.2009 e successiva variante del 16.10.2009; di seguito in data 14.12.2015 è stata presentata la DIA n. 289 riguardante il completamento dell'opera.

DATO ATTO che la ditta in parola ha realizzato l'opificio nel lotto n. 76;

VISTA l'istanza della ditta pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/09/2020 prot. n. 92163, con la quale si chiede l'autorizzazione alla cessione del capannone realizzato;

Richiamato, in particolare, il Regolamento Comunale per assegnazione lotti artigianali, modificato con delibera CC n. 46 del 01 luglio 2014, e segnatamente l'art. 19 secondo cui l'Amministrazione Comunale, in caso di alienazione, ha diritto di prelazione (comma 4) e che la vendita dell'area in proprietà e della struttura sovrastante potrà avvenire dietro pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita ed il costo di acquisizione dell'area urbanizzata a suo tempo sostenuto dall'assegnatario e corrisposto al Comune, rivalutato secondo gli indici ISTAT (comma 3), fermo restando che "trascorsi 5 anni dall'atto di acquisto del lotto artigianale cesseranno tutte le limitazioni al diritto di proprietà sopra evidenziate ed il titolare potrà porre in essere gli atti di interesse presentando allo Sportello Unico delle attività produttive la necessaria documentazione (comma 8);

CONSIDERATO che questo Ente non ha alcun interesse ad esercitare il diritto di prelazione;

PRESO ATTO che la graduatoria degli aventi titoli è stata esaurita;

RITENUTO di dovere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n.44/91 stante la necessità di rilasciare l'autorizzazione alla cessione in proprietà dell'immobile ed evitare ulteriore aggravio delle problematiche che hanno costretto la ditta a chiedere l'autorizzazione alla cessione dell'immobile;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziarie o patrimoniale dell'Ente;

VISTA:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con cui si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; Dato atto che tale provvedimento è coerente con il documento di Programmazione sopra richiamato;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 e ss.mm.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. **Di accogliere** l'istanza prodotta dal Puglisi Salvatore, in possesso del lotto 76 e pertanto concedere il nulla osta, per le ragioni in tale atto esplicitate, alla cessioni del lotto e del fabbricato;
2. **Di autorizzare** il Sig. Puglisi Salvatore, nato a Ragusa, il 16 gennaio 1954 e residente a Ragusa in via Solferino n. 109, titolare della omonima ditta individuale P. IVA 00970290889, proprietario del lotto n. 76 della Zona Artigianale, a procedere alla cessione della proprietà, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del vigente Regolamento per l'assegnazione dei Lotti della Zona Artigianale;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art 19 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1/07/2014, e precisamente:
la vendita dell'area in proprietà e della struttura sovrastante potrà avvenire dietro pagamento al Comune della differenza tra il valore di mercato dell'area al momento della vendita ed il costo di acquisizione dell'area urbanizzata a suo tempo sostenuto dall'assegnatario e corrisposto al Comune, rivalutato secondo gli indici ISTAT (comma 3), fermo restando che "trascorsi 5 anni dall'atto di acquisto del lotto artigianale cesseranno tutte le limitazioni al diritto di proprietà sopra evidenziate ed il titolare potrà porre in essere gli atti di interesse presentando allo Sportello Unico delle attività produttive la necessaria documentazione (comma 8);
4. **Di stabilire** e che l'alienante dovrà inserire nell'atto di vendita la seguente clausola, da riportare nella nota di trascrizione, inviando poi al Comune a mezzo raccomandata, copia autentica della nota di trascrizione: “L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Ragusa, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali e si impegna, inoltre, ad inserire la presente clausola nei contratti di ulteriore trasferimento e ad inviare, a mezzo raccomandata, al Comune di Ragusa copia autentica della relativa nota di trascrizione”;
5. **Di dare mandato** ai dirigenti del Settore VI, del SUAP e del Settore X, ciascuno per le proprie competenze, di dare seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;

6. **Di dare atto** che la presente deliberazione comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n.44/91 stante la necessità di rilasciare l'autorizzazione alla cessione in proprietà dell'immobile ed evitare ulteriore aggravio delle problematiche che hanno costretto la ditta a chiedere l'autorizzazione alla cessione della proprietà.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 417 del 09/10/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì